

## Giustizia – XIV Legislatura

### Proposte di legge non ancora approvate

#### **( AC. 26) STEFANI : Diffamazione a mezzo stampa**

*(La proposta di legge, licenziata dalla Camera è in corso di esame alla Commissione giustizia del Senato)*

*Trattasi di riforma attesa da anni, rimasta tuttavia a livello di progetto nonostante abbia ricevuto un consenso di massima anche da parte del centrosinistra. Il punto del testo maggiormente condiviso concerne l'eliminazione della sanzione detentiva.*

*Aspetti rilevanti di questo testo possono considerarsi, innanzitutto, l'eliminazione della pena detentiva per tutti i delitti contro l'onore e la sua sostituzione con la scelta di un rigoroso sistema di sanzioni pecuniarie; la cancellazione della riparazione pecuniaria (che era una sorta di "risarcimento aggiuntivo" previsto solo per diffamazioni a mezzo stampa); la riduzione ad 1 anno del termine di prescrizione dell'azione civile per danno alla reputazione; il potenziamento dell'istituto della rettifica come causa di non punibilità; la riduzione del danno provocato da notizie false o da apprezzamenti offensivi; la fissazione di un tetto massimo di danno risarcibile a 30mila euro, evitando così la possibilità di liquidazioni miliardarie affidate soltanto a criteri equitativi; la definizione della c.d. prova liberatoria che consente un accertamento della verità dei fatti descritti e quindi la non punibilità del giornalista.*

#### **(AS. 528) MONTI: Modifica dell'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile**

*(Il ddl, approvato in deliberante dalla commissione giustizia del Senato, è in corso di esame presso la Camera)*

*La modifica riguarda il regime sanzionatorio previsto per i casi di violazione dei regolamenti degli immobili in condominio. La norma dell'articolo 70 disp. att. cc prevede una somma irrisoria di 100 lire da infliggere ai condomini che violino le norme del regolamento condominiale, che viene elevata dal ddl fino ad un massimo di 50 euro.*

#### **(AS. 1469): PEDRAZZINI: Modifiche all'articolo 263 del codice civile in materia di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità**

*(Il ddl è stato esaminato nel corso di un'unica seduta, in attesa che del testo della Camera sullo stesso argomento)*

*Il ddl è diretto a modificare la disciplina dell'impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità. In particolare, si prevede che per decidere tale impugnazione il giudice deve tenere conto dell'interesse del figlio a mantenere o meno lo status derivante dal riconoscimento contestato. Secondo i presentatori si tratta di una proposta informata al principio di equiparazione ai figli naturali dei figli legittimi, che ha ispirato la riforma del diritto di famiglia del 1975.*

#### **(AC. 2517) CASTELLI: Misure urgenti e delega al Governo in materia di diritto di famiglia e dei minori.**

*(Esaminato dalla Camera, bocciato dall'Aula il 5-11-2003, ripresentato sotto altra veste come A.S. 2570 ad iniziativa del senatore Moro non è mai iniziato l'esame)*

*Il disegno di legge ha avuto vita travagliata per le critiche che si è attirato, fino alla sua bocciatura da parte della Camera che ha accolto le pregiudiziali di incostituzionalità dell'opposizione (votate anche da franchi tiratori). La riforma bocciata era diretta a rivoluzionare la giustizia minorile, attraverso l'abolizione dei tribunali per i minori con l'obiettivo di arrivare ad istituire sezioni specializzate presso ogni tribunale e la sostituzione dei consulenti esterni con ausiliari permanenti del giudice.*

**(AC. [2501](#)) CASTELLI: Modifiche alla composizione ed alle competenze del tribunale penale per i minorenni.**

*(Il provvedimento si è arenato in Commissione, in conseguenza della bocciatura della riforma del DDL 2517)*

*La riforma del settore penale, inserita nel più ampio disegno di riformare tutta la giustizia minorile, prevedeva una svolta in senso repressivo in ragione dell'anticipazione del grado di maturazione e dell'efferatezza degli episodi di criminalità con protagonisti i minori. Alla conservazione dell'attuale normativa per essere considerati imputabili, si accompagnava una diversa articolazione degli sconti di pena tale da colpire in maniera più severa gli autori di reati con età compresa tra i 16 e 18 anni, un ricorso più ampio alla custodia cautelare e limiti più rigorosi alla concessione dell'istituto della messa alla prova e della sospensione della pena.*

**(AS. [3195](#)) FRANCO PAOLO: Devoluzione dell'eredità al comune, in mancanza di altri successibili, per finalità sociali.**

*(Assegnato alla commissione giustizia del Senato, il testo non è mai stato esaminato)*

*Il disegno di legge prevede che, in mancanza di eredi, l'eredità non venga devoluta di diritto allo Stato, con conseguenti abbandoni ed indebite occupazioni, ma venga attribuita al comune nel cui territorio i beni sono edificati, in caso di beni immobili, e al comune di ultima residenza, in caso di tutti gli altri beni mobili. Questa successione del comune vuole garantire che l'utilità derivante sia messa a disposizione della comunità locale.*

**(AS. [3357](#)) STIFFONI: Norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice**

*(Il disegno di legge è in corso di esame da parte della Commissione giustizia del Senato)*

*Il DDL vuole garantire il risarcimento del danno alle vittime delle azioni criminose avvenute in Veneto e in Friuli nel corso degli ultimi anni per mano dell'autore definito dai media "unabomber".*

**(AC. [3458](#)) ROSSI GUIDO: Introduzione del lavoro civico non retribuito per i detenuti ai fini della riduzione della pena.**

*(L'esame della proposta si è fermato in commissione. Abbinata ad altre in tema di misure alternative alla detenzione, dopo la costituzione di un comitato ristretto riunitosi svariate volte, non è riuscita ad arrivare in aula)*

*La proposta in materia di lavoro dei detenuti si distingue dalle proposte presentate da altri gruppi, soprattutto di opposizione, che in tema di esecuzione della pena ampliano sostanzialmente il ricorso alle misure alternative alla detenzione. Accomunata dallo scopo di rendere residuale il carcere per reati di scarsa entità sociale, se ne distingue perché introduce il lavoro extracarcerario come misura indispensabile per ottenere la riduzione del periodo di detenzione (un giorno di lavoro civico corrisponde a due giorni di detenzione), applicabile, a seguito di domanda, a tutti i carcerati che debbano scontare una pena detentiva non superiore a tre anni ed abbiano espiato almeno metà della pena inflitta. Sono esclusi dal lavoro civico non retribuito coloro che si sono resi colpevoli di reati particolarmente gravi elencati nell'art. 4-bis ord.pen , quali associazione mafiosa o finalizzata al traffico di droga, sequestro di persona a scopo di estorsione, terrorismo ecc..). Concretamente tale lavoro deve essere prestato a favore di soggetti pubblici (Stato, regioni, province, comuni o altri enti locali) e consiste in attività di salvaguardia dell'ambiente o del territorio, di protezione civile, di ausilio dell'Anas o delle Ferrovie ecc.*

**(AS. 3480) PERUZZOTTI : Modifiche in tema di adozioni internazionali**

*(Esaminata dalla Commissione giustizia del senato unitamente alle proposte di altri gruppi, non è arrivata in Aula)*

*Il disegno di legge contiene due importanti modifiche in tema di adozioni internazionali: la deducibilità delle spese affrontate dalle famiglie adottanti e la fissazione di un termine perentorio per la pronuncia di idoneità o meno della coppia adottante.*

**(A.C. [3826](#)) GOVERNO, (A.C. [2359](#)) LUSSANA, (A.S. [1090](#)) MORO: Norme in materia di prostituzione**

*(L'iniziativa governativa, che vede tra i principali firmatari il Ministro Bossi, non ha terminato il suo iter alla Camera iniziato nel 2003, per l'ostinato ostruzionismo dell'opposizione contraria alla svolta proibizionista nonostante gli sforzi della maggioranza per elaborare un testo condiviso)*

*Il testo governativo prevede il divieto di esercizio della prostituzione in luogo pubblico con sanzioni anche per i clienti, pene più severe per gli sfruttatori e per chi compie atti sessuali con minori, possibilità di cooperative tra prostitute e dell'esercizio in appartamenti, campagne di sensibilizzazione per incentivare i controlli sanitari. Questo progetto è stato esaminato insieme ad altri, tra cui quello della Lega con prima firmataria l'on. Lussana che, oltre a vietare l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici, tende ad una regolamentazione pubblica e sanitaria della prostituzione, prevedendone l'esercizio solo in comuni con oltre 10mila abitanti, in edifici con tale specifica destinazione d'uso, previa presentazione di adeguata certificazione sanitaria; oltre a prevedere la tenuta di un registro presso ogni questura dove annotare i dati relativi alle persone esercenti la prostituzione.*

*Al senato, l'esame non è mai iniziato in attesa del testo proveniente dalla Camera.*

**(A.C. [5609](#)) BRICOLO: Introduzione dell'articolo 605-bis cp in materia di impiego di minori nell'accattonaggio**

*(La proposta è stata presentata nel febbraio 2005, assegnata in Commissione giustizia non è stata mai esaminata)*

*La pdl è stata presentata per arginare il triste fenomeno dell'impiego di minori per la raccolta di elemosina, quando lo sfruttamento venga compiuto dalle famiglie di origine dei bambini senza essere legate a più ampie organizzazioni criminali. Circostanza che rende difficoltosa la punizione*

*alla luce del nuovo articolo 600 del codice penale, ora definito “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù” con l’entrata in vigore della legge 228/2003 recante “Misure contro la tratta di persone”. Ciò ha reso necessario la contestuale abrogazione del reato contravvenzionale dell’articolo 671 e la collocazione di un nuovo reato nell’ambito dei delitti contro la libertà personale. Il nuovo reato punisce severamente l’impiego di minori nell’accontaggio, in modo da consentire l’applicazione di tutta una serie di istituti processuali, tra i quali la custodia in carcere. Viene specificato, inoltre, che il minore deve avere una età inferiore ai diciotto anni, invece che gli attuali quattordici, affinché sia chiaro che il reato è considerato sempre grave anche quando il soggetto sia prossimo alla maggiore età.*

**(A.C. [5610](#)) PAGLIARINI: Modifiche all’articolo 574 del codice penale in materia di sottrazione di minori**

*(Assegnato alla Commissione giustizia nel marzo 2005)*

*Alcuni episodi di cronaca, in allarmante crescita nel nostro Paese, hanno suggerito di punire più severamente la sottrazione di minore messa in atto da terze persone estranee al nucleo dei parenti più stretti, per differenziare questa ipotesi più grave da quella in cui la sottrazione del minore da un parente, fatto non infrequente nelle separazioni.*

**(A.C. [5942](#)) GIBELLI: Violenza sessuale**

*(La proposta, presentata nell’estate 2005, ha iniziato ad essere esaminata nel gennaio 2006)*

*La proposta di legge, adottata per arginare un fenomeno che vede oltre 40mila molestie l’anno, attua uno spostamento dei reati a sfondo sessuale tra i delitti contro la vita e l’incolumità, al pari dell’omicidio. Alla diversa collocazione si accompagna un forte inasprimento di pene e la innovativa previsione del trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, al pari di quanto avviene in Germania, Francia, Danimarca e Norvegia.*

**(A.C. [6222](#)) LUSSANA: Allontanamento dal luogo di residenza della vittima e di custodia cautelare in caso di minacce o atti di violenza privata da parte di soggetti condannati per delitti contro la libertà sessuale, nonché previsione dell’arresto in flagranza per il reato di minaccia.**

*(Presentata nel dicembre 2005, la proposta è stata assegnata nel gennaio 2006 alla Commissione giustizia e mai esaminata)*

*La proposta di legge, traendo spunto da incresciosi episodi di cronaca dove le vittime di violenze sessuali hanno continuato ad essere perseguitate impunemente dai loro violentatori, prevede la possibilità di applicare la sanzione dell’allontanamento del reo dalla residenza della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, oltre alla reclusione da due a cinque anni in caso di inosservanza. Prevista anche l’applicazione obbligatoria della custodia cautelare in carcere dei soggetti denunciati per i delitti di violenza o minaccia qualora siano stati già condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati di natura sessuale. Prevista inoltre la possibilità di disporre l’arresto facoltativo in flagranza per il reato di minaccia, al di fuori degli attuali limiti edittali che non consentono l’arresto.*